



DIREZIONE GENERALE

Prot. 326059/RU

Roma, 2 ottobre 2020

CIRCOLARE N. 37/ 2020

PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA REINTRODUZIONE IN FRANCHIGIA – ISCRIZIONE NELL’ ELENCO “e-commerce RETRELIEF” (Returned goods – Relief from import duty)

Nell’ambito delle iniziative attivate dall’Agenzia per supportare gli operatori economici impegnati nelle operazioni di esportazione è stata approfondita l’opportunità di accordare uno snellimento procedurale per le attività di reintroduzione per l’immissione in libera pratica presso uffici doganali nazionali delle merci precedentemente esportate. Infatti tali operazioni hanno avuto negli ultimi anni un sensibile incremento a seguito delle nuove modalità di vendita anche su piattaforme e-commerce.

L’art. 203 del Codice Doganale dell’Unione (CDU) prevede l’esenzione dai dazi all’importazione, ove richiesta dalla persona interessata, per le merci che, dopo essere state inizialmente esportate dal territorio dell’Unione, vi sono reintrodotte e sono dichiarate per l’immissione in libera pratica. Tale franchigia è concessa se le merci vengono reintrodotte nello stato in cui sono state esportate.

Ad oggi, al momento della reimportazione di tali merci la persona interessata può chiedere la reintroduzione in franchigia presentando copia della dichiarazione di esportazione e altra documentazione idonea a rendere possibile il controllo dell’identità della merce da importare con quella precedentemente esportata nonché a dimostrare che le merci sono reintrodotte nello stato in cui sono state esportate. Ai fini della verifica di quanto dichiarato, secondo quanto stabilito dalla predetta disposizione del CDU e dagli articoli 158 del Reg. delegato UE 2015/2446 (RD) e 253 del Reg. di Esecuzione UE 2015/2447 (RE) le operazioni di reintroduzione in parola sono sottoposte a controlli fisici o documentali, secondo le consuete modalità.

Ferma restando la possibilità di continuare ad operare secondo la procedura richiamata, aderendo alle aspettative di semplificazione e snellimento amministrativo emerse anche nel corso dell’*Open Hearing* svoltosi lo scorso 31 agosto, per le aziende operanti nel settore e-commerce aventi determinati requisiti è stata introdotta, con la Determinazione Direttoriale prot.329619/RU del 24/09/2020 (d’ora in avanti Determinazione), una procedura semplificata per velocizzare l’iter amministrativo di rilascio dell’autorizzazione alla reintroduzione in franchigia e rimodulare i controlli.

DIREZIONE GENERALE

In particolare, l'art. 1 della Determinazione prevede la possibilità, per i soggetti che effettuano frequenti operazioni di reintroduzione nel territorio nazionale di merci precedentemente esportate a seguito di transazioni commerciali svolte su piattaforme telematizzate, di chiedere il rilascio di un'autorizzazione preventiva allo svolgimento di operazioni di reintroduzione in franchigia, di validità annuale.

L'autorizzazione in esame riguarda tutte le operazioni della specie che saranno effettuate nell'arco di validità della stessa e pertanto il soggetto interessato non sarà tenuto a chiedere un'autorizzazione per ogni singola reintroduzione.

Si forniscono di seguito indicazioni per la presentazione dell'istanza nonché per la successiva istruttoria.

1. Istanza

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'operatore dovrà presentare l'istanza utilizzando il formulario in allegato (all.1), all'Ufficio delle dogane competente sul luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente ai fini doganali o del terzo nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 2, della determinazione.

In tale istanza, per porre l'Ufficio in condizione di valutare la ricorrenza dei requisiti previsti, il soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, la sussistenza di requisiti soggettivi e condizioni oggettive di operatività come di seguito elencati:

1. numero minimo pari a 100 reintroduzioni di merce in franchigia effettuate nell'ultimo mese;
2. possesso dell'autorizzazione per lo sdoganamento presso "luogo approvato" e per "destinatario autorizzato transito";
3. possesso di un sistema di controllo interno aziendale e un sistema di gestione informatizzato delle scritture contabili e commerciali, opportunamente descritti e documentati, con i quali venga assicurato che sia reintrodotta la medesima merce esportata mantenendo lo stesso stato;
4. che il dichiarante in export è lo stesso soggetto dichiarante in reintroduzione, di cui indica i dati identificativi, allegando il relativo mandato nel caso in cui sia un terzo;
5. possesso del codice EORI e soddisfacimento dei criteri di cui all'articolo 39, lettere a) e b) del CDU;
6. possesso di un sistema di tracciabilità del singolo prodotto mediante codice univoco identificativo, opportunamente descritto e documentato;
7. impegno e descrizione delle modalità per consentire all'Ufficio delle Dogane l'accesso, ai fini dei controlli doganali, alla piattaforma *market place*, entro cui vengono svolte le transazioni commerciali.

DIREZIONE GENERALE

Per consentire ai soggetti interessati di verificare se sono in possesso dei presupposti necessari prima dell'avvio dell'iter procedimentale in parola, si ritiene utile chiarire quanto segue.

Ai fini del computo delle operazioni richieste di cui al punto 1 dell'elenco, alla luce del disposto dell'art.190 del CDU richiamato nelle premesse della Determinazione andranno considerati gli "articoli" oggetto delle dichiarazioni doganali e non già le singole dichiarazioni doganali di reintroduzione.

Nell'eventualità in cui che l'operatività doganale sia delegata ad un soggetto terzo ai sensi dell'art. 4, comma2, il requisito di cui al punto 2 dell'elenco può considerarsi soddisfatto anche se le autorizzazioni al luogo approvato ed al destinatario autorizzato sono state concesse a tale soggetto.

In relazione ai sistemi di controlli e tracciabilità utilizzati, dovranno essere descritte e documentate le modalità con le quali viene garantita la tracciabilità del singolo prodotto nella gestione informatizzata dei dati tale da garantire la completa osservanza di quanto disposto dall'art.203, paragrafi 5 e 6, CDU art. 158 RD e 253RE anche in sede di presentazione delle dichiarazioni doganali di esportazione e di importazione.

Si richiama poi l'attenzione sulla necessità che, al momento della presentazione dell'istanza, siano già soddisfatti i criteri, menzionati al punto 5 dell'elenco, di affidabilità e di adeguatezza delle scritture commerciali e di trasporto di cui all'art.39, lettere a) e b), CDU nonché già ottenute le autorizzazioni doganali, previste al punto 2 dell'elenco, per lo sdoganamento presso luogo approvato e come destinatario autorizzato transito. Per la dichiarazione dei carichi pendenti, si allega alla presente circolare il modello di autocertificazione (all.2) riguardante l'assenza dei carichi pendenti presso le Procure della Repubblica italiana che dovrà essere sottoscritto dai soggetti di cui all'art. 24 del Reg. esecuzione (UE) 2015/2447.

2. Istruttoria

Ricevuta l'istanza e previo esame della completezza, da un punto di vista formale, delle dichiarazioni rese e relativi allegati, con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 2 della Determinazione, l'Ufficio dà immediato avvio alle conseguenti attività di verifica sia con analisi documentale che con attività di sopralluogo.

In caso di evidente incompletezza formale, il predetto Ufficio ne dà immediata comunicazione al richiedente perché provveda ad integrare l'istanza ai fini dell'avvio dell'iter disciplinato dall'art.3.

In riferimento alla verifica da parte del predetto Ufficio dei citati criteri di cui all'art.39, lettere a) e b), del CDU, si rinvia a quanto disposto dalla Determinazione Direttoriale prot.166081/RU dell'8/06/2020 per il rilascio dell'autorizzazione AEO nonché all'utilizzo dei modelli n. 1, 2 e 3 previsti all'art. 2 della medesima.

Al riguardo, laddove si sia già provveduto alla verifica dei predetti criteri disposti a livello unionale in occasione del rilascio o monitoraggio di altre Decisioni, l'Ufficio procederà ad effettuare l'aggiornamento necessario ai fini della presente procedura nonché a svolgere le verifiche in loco dei locali rilevanti per le attività doganali interessate dalla Decisione, a norma dell'art.29 RE.

Al termine dell'istruttoria l'Ufficio redige ed invia, nel termine di 10 giorni, alle Direzioni centrali indicate all'art.3, comma 2, una relazione (corredata della richiesta e documentazione allegata) contenente una valutazione, opportunamente motivata, sull'accoglimento o meno dell'istanza alla luce dell'esame di tutti i requisiti e le condizioni richiamate al par.1.

In particolare, nel riferire sull'esito delle verifiche effettuate, darà espressa attestazione della sussistenza – sulla base degli accertamenti sui sistemi di tracciamento dichiarati e modalità dichiarative che l'operatore intende utilizzare – delle condizioni che consentono di svolgere il controllo di identità delle merci esportate e successivamente reintrodotte nel medesimo stato, così come richiesto dal paragrafo 5 dell'art.203 CDU e dall'art.158 RD quale presupposto essenziale per la concessione della franchigia dai diritti doganali, avendo cura di accludere ogni utile documento a supporto.

3. Autorizzazione ed iscrizione del soggetto autorizzato nell'Elenco.

Ricevuta la relazione, la Direzione Dogane, anche su richiesta delle altre Strutture centrali interessate, può chiedere ulteriori chiarimenti o integrazioni all'Ufficio delle dogane competente; tali istruttorie saranno effettuate entro la tempistica prevista dall'art.3, comma 3.

Entro 10 giorni dal termine della descritta fase istruttoria, questa Direzione rilascia l'autorizzazione ed inserisce il soggetto autorizzato in un Elenco nazionale denominato “e-commerce RETRELIEF”.

A seguito dell'emissione del provvedimento autorizzativo, l'Ufficio delle dogane competente in relazione al luogo di esercizio dell'attività predisporrà un disciplinare di servizio con il quale saranno indicati gli adempimenti posti a carico del soggetto autorizzato e le modalità di esecuzione dei controlli.

4. Controlli e monitoraggio

In applicazione dell'articolo 4, comma 1 della Determinazione, le attività di controllo sulle operazioni svolte in base all'autorizzazione in esame sono effettuate prevalentemente con controlli a posteriori, anche presso il soggetto autorizzato, mediante periodiche verifiche con cadenza trimestrale. Tale modalità è attuata anche nell'evenienza in cui le operazioni di export e di successiva reintroduzione in franchigia sono effettuate e dichiarate per conto del soggetto autorizzato da un soggetto terzo che agisce in rappresentanza indiretta.

Le operazioni da sottoporre a verifiche a posteriori verranno selezionate anche sulla base dell'analisi dei rischi comune tramite il CDC; per esse si rinvia a quanto stabilito nel relativo disciplinare di servizio.

Inoltre, fermo restando l'onere di segnalazione con immediatezza di qualsiasi irregolarità riscontrata che possa avere impatto sull'autorizzazione emessa, nell'ambito delle attività di monitoraggio delle decisioni doganali l'Ufficio delle dogane provvede con cadenza semestrale, in base all'art.5, a redigere una relazione per ciascun soggetto autorizzato nella quale, alla luce degli esiti dei controlli svolti, propone il mantenimento, la revoca o la sospensione del provvedimento autorizzativo. In tale documento, da trasmettere alla Direzione Dogane per i provvedimenti del caso, saranno dettagliatamente indicate le motivazioni della proposta avanzata, allegando ogni utile documentazione a supporto.

Le Direzioni territoriali vigileranno sull'applicazione delle disposizioni contenute nella Determinazione Direttoriale prot. 329619/RU del 24/09/2020 e nella presente circolare.

Marcello Minenna

ALLEGATI: 2

FORMULARIO DELL'ISTANZA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

-autorizzazione al destinatario autorizzato transito.....
(indicare il riferimento dell'autorizzazione, la data di rilascio e l'Ufficio delle dogane che ha concesso la decisione);

oppure

- ha delegato l'operatività doganale alla società che è in possesso delle seguenti autorizzazioni:

-autorizzazione presso "luogo approvato"
(indicare il riferimento dell'autorizzazione, la data di rilascio e l'Ufficio delle dogane che ha concesso la decisione);

-autorizzazione al destinatario autorizzato transito.....
(indicare il riferimento dell'autorizzazione, la data di rilascio e l'Ufficio delle dogane che ha concesso la decisione);

3. è in possesso di un sistema di controllo interno aziendale e un sistema di gestione informatizzato delle scritture contabili e commerciali, opportunamente descritti e documentati negli allegati alla presente istanza, con i quali venga assicurato che sia introdotta la medesima merce esportata mantenendo lo stesso stato;

4. assicura che nelle dichiarazioni doganali il dichiarante in export sia lo stesso soggetto dichiarante in reintroduzione, a tal fine indica di seguito i dati identificativi del dichiarante e allega copia del mandato nel caso sia un soggetto terzo

Dichiarante:

5. soddisfa i criteri previsti dall'art.39, lettere a) e b) del CDU ed è in possesso del seguente Codice EORI:..... ;

6.è in possesso di un sistema di tracciabilità del singolo prodotto mediante codice univoco identificativo, opportunamente descritto e documentato negli allegati alla presente istanza;

7. si impegna a consentire all'Ufficio delle dogane, l'accesso, ai fini dei controlli doganali, alla piattaforma *market place*, entro cui vengono svolte le transazioni commerciali, e descrive in un allegato alla presente istanza le modalità con le quali intende concedere tale accessibilità.

Si allega la documentazione a supporto delle dichiarazioni su indicate ai punti 3, 4, 6 e 7 e copia del documento d'identità in corso di validità.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 10 agosto 2018, n.101 "Codice in materia di dati personali" che attua le disposizioni del Reg. (U.E.) n.679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR).

Luogo e Data

Firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445)
dei carichi pendenti

*La dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 24 del Reg. UE
2015/2447*

... sottoscritto nato a
..... il residente nel Comune di
..... ProvinciaStatoVia/Piazza
..... Codice Fiscale
.....

Nella sua qualità di

Della Ditta

Con sede nel Comune di

Stato Via/Piazza

codice fiscale/partita Iva... ..

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre che le conseguenze previste dal Reg. UE 952/2013, in particolare l'annullamento di decisioni favorevoli previsto dall'art. 27 di predetto Regolamento

dichiara

che ai fini della verifica del requisito previsto dall'art. 39 a) del Reg. UE 952/2013

NULLA

risulta a proprio carico dal certificato dei carichi pendenti presso le Procure della Repubblica italiana.

oppure:

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(luogo e data) (timbro e firma del dichiarante)

Allegati: copia di un documento d'identità, in corso di validità, del dichiarante.